

TI_GERICHTE 15.1998.00213 vom 4. November 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-11-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.00213_d19981104

FR: TI_GERICHTE 15.1998.00213 du 4 novembre 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1998.00213 del 4 novembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Questa Camera si è espressa sul contenzioso connesso alla comminatoria di fallimento emessa contro _____ con sentenza 4 novembre 1998. Esclusa l'ipotesi che lo scritto 16/17 novembre 1998 possa costituire ricorso ex art. 19 LEF (cfr. narrativa fattuale sub C) - benché l'escusso abbia espresso un chiaro dissenso e ritenga che la CEF debba modificare la propria decisione, riservandosi poi il diritto di proseguire o no con il suo ricorso - l'esame va qui limitato al solo rimedio di diritto cantonale entrante in linea di conto contro le sentenze dell'Autorità cantonale di vigilanza: la revisione (art. 26 ss. LPR).

E. 2

a) Il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l'eccezione nel sistema procedurale del ricorso ex art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità impone l'ossequio di un rigido formalismo, per evitare attitudini defatigatorie da parte di chi intende solo prendere tempo. In particolare l'indicazione dei fatti e dei mezzi di prova, nell'ipotesi dell'art. 26 lett. b LPR, dovrà essere precisa: espressioni generiche determineranno l'irricevibilità della domanda di revisione (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.1 e 2 ad art. 27). b) Tre sono secondo l'art. 26 LPR i motivi di revisione: lett. a) errore manifesto dell'Autorità cantonale di vigilanza lett. b) nullità dell'esecuzione o del provvedimento lett. c) violazione del diritto di essere sentito.

E. 3

a) L'errore manifesto dell'Autorità cantonale di vigilanza si realizza quando l'autorità non ha considerato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie. In linea di principio si tratta di casi facilmente correggibili, gli elementi per operare un esame conforme agli atti già risultando dagli stessi. Non vi è motivo di revisione per inadeguata constatazione dei fatti se l'autorità ha scientemente rifiutato di tener conto di una fattispecie determinata - espressamente menzionata - ma che non è stata ritenuta decisiva, poiché un siffatto rifiuto non è questione d'ordine fattuale bensì giuridico (Cometta, op. cit., n. 1.1-1.2 ad art. 26). b) La nozione di inavvertenza presuppone che il giudice abbia ommesso di considerare un atto determinato o che l'abbia letto erroneamente, scostandosi dal suo esatto tenore, in particolare da quello letterale (DTF 115 II 399 s. cons. 2a). L'inavvertenza non concerne l'apprezzamento delle prove e neppure quello giuridico dei fatti. La revisione non è destinata a correggere eventuali errori di diritto del giudice -restano comunque riservati i casi in cui l'errore sia di tutta evidenza e di immediato riscontro- e in linea di principio non può prendere la forma di

un riesame della sentenza di cui è chiesta la revisione (Cometta, op. cit., n. 1.3-1.4 ad art. 26). c) Chi sostiene esservi contrasto con quanto risulta dagli atti deve cumulativamente: - indicare in termini espliciti quali atti non sono stati considerati per inavvertenza o lo sono stati solo parzialmente e in modo impreciso; - dimostrare che il contrasto con quanto risulta dagli atti è manifesto. d) _____ ha chiaramente disatteso l'onere di allegazione che gli incombeva. Ne consegue che non si realizza il motivo di revisione dell'art. 26 lett.a LPR.

E. 4

a) Fatti rilevanti affermati e provati solo dopo il giudizio dell'Autorità di vigilanza possono determinare la nullità dell'esecuzione o del provvedimento (art. 26 lett.b LPR). La giustificazione di questo rimedio risiede nel fatto che il diritto esecutivo non ha la stessa nozione di autorità di cosa giudicata del diritto civile: la nullità di provvedimenti esecutivi, determinata da violazione di principi procedurali essenziali che interessano una cerchia indeterminata di soggetti di diritto e non solo quelli direttamente coinvolti, impone l'intervento anche d'ufficio dell'Autorità cantonale di vigilanza nonostante il decorso infruttuoso dei termini d'impugnativa, purché sussista un interesse procedurale pratico. A maggior ragione si deve ammettere l'intervento su domanda di revisione della parte interessata (Cometta, op. cit., n. 2.1 ad art. 26). b) Dall'atto 16 novembre 1998 nulla emerge nel senso dell'art. 26 lett.b LPR, a prescindere dalla nullità ex art. 27 cpv.4 LPR della domanda di revisione già per mancanza degli essentialia imposti dall'art. 27 cpv.2 lett.d, e, f.

E. 5

E nemmeno si realizza il motivo di revisione dell'art. 26 lett.c LPR. Il diritto di essere sentito, dedotto dall'art. 4 Cost., richiede infatti che l'Autorità cantonale di vigilanza esamini effettivamente le allegazioni di parte e si pronunci su di esse nel giudizio con adeguata motivazione. Siffatta esigenza non implica tuttavia che il giudice si occupi espressamente di ogni allegazione di fatto o di ogni argomento sollevato: egli può limitarsi all'essenziale, purché le parti siano in grado di comprendere i motivi posti a fondamento della decisione per poterla impugnare (Cometta, op. cit., n. 3.1 ad art. 26). Nel caso di specie è di tutta evidenza che non si realizza il motivo di revisione dell'art. 26 lett.c LPR, la sentenza 4 novembre 1998 della CEF avendo motivato la ragioni della reiezione del gravame.

E. 6

Lo scritto 16 novembre 1998 di _____, in quanto ricevibile come domanda di revisione, va pertanto respinto. Non si prelevano spese (art. 16 cpv.1 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17 LPR). Richiamati gli art. 26 ss. LPR, pronuncia 1. La domanda di revisione 16 novembre 1998 _____ in quanto ricevibile è respinta. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente _____ La segretaria _____